



ECONOMIA E AFFARI MARITTIMI

Decreto ministeriale n. 364/2023

del 15 novembre

Sintesi: Ordinanza recante regolamento sul controllo metrologico legale degli opacimetri.

Il controllo metrologico dei metodi e degli strumenti di misura in Portogallo è conforme alle disposizioni di cui al regime generale approvato con il decreto legge n. 29/2022 del 7 aprile, nonché alle disposizioni normative generali stabilite nel regolamento generale sul controllo metrologico approvato con decreto ministeriale n. 211/2022 del 23 agosto, e alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali specifici di ogni strumento di misura.

In vista della pubblicazione di questa posizione giuridica, si rende necessaria l'adozione del regolamento specifico che deve essere rispettato dal controllo metrologico degli opacimetri.

Pertanto:

Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 25, paragrafo 1, del decreto legge n. 29/2022 del 7 aprile, in combinato disposto con le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento allegato al decreto ministeriale n. 211/2022 del 23 agosto, il Governo, per mezzo del sottosegretario di Stato all'Economia, dà mandato di procedere come segue:

Articolo 1

Oggetto

Il regolamento sul controllo metrologico legale degli opacimetri allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante, è approvato.

Articolo 2

Clausola di abrogazione

L'ordinanza n. 797/2009 del 1 dicembre è abrogata.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il sottosegretario di Stato all'Economia, *Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio*, il 9 novembre 2023.

ALLEGATO

REGOLAZIONE SUL CONTROLLO METROLOGICO LEGALE DEGLI OPACIMETRI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli opacimetri destinati a misurare l'opacità delle emissioni di scarico dei veicoli a diesel.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "opacimetri" si intendono strumenti progettati per misurare in continuo l'opacità dei gas di scarico emessi dai veicoli.

Articolo 3

Messa in servizio

Gli opacimetri devono soddisfare i requisiti metrologici e tecnici definiti nella norma ISO 11614.

Articolo 4

Indicazione

- 1 - L'indicazione degli opacimetri è espressa mediante il coefficiente di assorbimento luminoso, rappresentato dal simbolo k e nell'unità m^{-1} .
- 2 - I valori di opacità sono percentuali e sono espressi mediante il simbolo N .
- 3 - Quando il fattore di conversione è debitamente espresso, possono essere accettate altre unità equivalenti sulla base delle unità del Sistema internazionale di unità di misura (SI).

Articolo 5

Controllo metrologico legale

Il controllo metrologico legale degli opacimetri è di competenza dell'Istituto di qualità portoghese, I. P. (IPQ, I. P.) e comprende le operazioni di Omologazione del modello, Prima verifica, Verifica periodica e Verifica straordinaria.

Articolo 6

Omologazione del modello

- 1 - L'omologazione del modello deve essere conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 7 del decreto legge n. 29/2022 del 7 aprile e dall'articolo 2 del regolamento allegato al decreto ministeriale n. 211/2022 del 23 agosto.
- 2 - Durante il periodo di validità dell'omologazione del modello, tutte le modifiche apportate al modello omologato, mediante la sostituzione di componenti, l'aggiunta di un dispositivo supplementare, la modifica del programma informatico (*software*) installato o le modifiche che possono influenzare i risultati delle misurazioni o le condizioni regolamentari di utilizzo, necessitano di un'omologazione supplementare del modello.
- 3 - I programmi informatici utilizzati dagli opacimetri devono garantire l'integrità e la riservatezza dei dati ottenuti e presentati e devono essere soggetti a un'identificazione unica e univoca.

Articolo 7

Prima verifica

- 1 - La prima verifica è effettuata prima dell'immissione sul mercato dello



strumento, o dopo la sua riparazione e ogni volta che si verifica una violazione del sistema di tenuta, senza verifiche periodiche in quell'anno, con lo stesso periodo di validità.

2 - Le prove di prima verifica devono essere eseguite in conformità ai requisiti metrologici e tecnici di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3 - I valori massimi di errore ammissibili per la prima verifica sono pari a $\pm 2\%$ di opacità, N.

Articolo 8

Verifica periodica

1 - La verifica periodica ha una frequenza annuale ed è valida per un anno dal suo completamento.

2 - Le prove di verifica periodica devono essere le stesse di quelle stabilite per la prima verifica.

3 - I valori degli errori massimi ammissibili nella verifica periodica devono essere uguali ai valori degli errori massimi ammissibili stabiliti per la prima verifica.

Articolo 9

Verifica straordinaria

1 - La verifica straordinaria comprende le prove di verifica periodica.

2 - Nella verifica straordinaria, i valori degli errori massimi ammissibili devono essere uguali ai valori degli errori massimi ammissibili stabiliti per la verifica periodica.

Articolo 10

Iscrizioni e marcature

(1) Gli opacimetri presentano, in modo visibile e leggibile, iscrizioni e marcature conformi alle prescrizioni metrologiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

(2) Gli opacimetri recano anche il simbolo di omologazione del modello e altri simboli o riferimenti vantaggiosi per il loro utilizzo.

Articolo 11

Disposizione transitoria

Gli strumenti in uso possono rimanere in uso in buone condizioni e a condizione che nelle prove di verifica metrologica non presentino errori che superano i massimi errori ammissibili.

Articolo 12

Disposizione finale

Le disposizioni degli articoli precedenti non impediscono la commercializzazione o l'ulteriore utilizzo di opacimetri, corredati da certificati di valutazione della conformità rilasciati da organismi riconosciuti ai sensi della legislazione dell'Unione europea applicabile, nell'ambito dell'attività di metrologia legale, sulla base di specifiche e procedure che garantiscano una qualità metrologica pari a quella di cui al presente regolamento, essendo l'equivalenza valutata da IPQ, I.P.

117047417



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Segretario generale

Dichiarazione di rettifica n. 1-C/2024

Sintesi: Rettifica dell'ordinanza n. 364/2023, del 15 novembre, che adotta il regolamento relativo al controllo metrologico giuridico degli opacimetri.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento per la pubblicazione delle leggi nella *Gazzetta ufficiale portoghese*, approvato con ordinanza n. 16/2022 del 30 dicembre e con l'articolo 5 della legge n. 74/98, dell'11 novembre, come modificata e ripubblicata dalla legge n. 43/2014, dell'11 luglio, si dichiara che il decreto ministeriale n. 364/2023, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale portoghese*, Prima serie, n. 221, del 15 novembre 2023, risulta avere la seguente imprecisione che, su dichiarazione dell'ente emittente, viene rettificata:

L'articolo 2, che recita:

“Il decreto ministeriale n. 797/2009 del 1° settembre è abrogato.”

dovrebbe recitare come segue:

“Il decreto ministeriale n. 797/97 del 1° settembre è abrogato.”

Segretariato generale, 12 gennaio 2024. – Il vice segretario generale, *Fátima Costa Ferreira*.

117247617